

DOCUMENTO DI LAVORO

**OGGETTO: SPECIFICHE TECNICHE PER LA COMPILAZIONE DEL PAI 2016 – SEZIONE DICHIARAZIONI
Quadro C - Sezione I dati di riferimento per il calcolo della resa media individuale**

1 . Introduzione

Il presente documento di lavoro intende fornire il dettaglio delle istruzioni operative inerenti la compilazione della resa 2015 del Piano assicurativo individuale nella campagna assicurativa agevolata 2016, al fine di facilitare il rispetto degli adempimenti operativi da parte delle aziende e delle attività di controllo da parte di AGEA e degli Organismi Pagatori delle Regioni e Province Autonome.

Coerentemente con gli indirizzi dell'Autorità di Gestione del PNSR 2014-2020 relativi alla necessità di procedere per gruppi colturali nelle attività della campagna assicurativa agevolata 2016, prima fra tutte quella inerente il PAI, questo documento è prioritariamente indirizzato alle colture a ciclo autunno-primaverili (seminativi da pieno campo, ortaggi, colture da seme); seguiranno ulteriori istruzioni operative per i successivi gruppi colturali elencati nel Piano assicurativo agricolo nazionale.

2. Normativa generale di riferimento

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, all'art. 37 "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" parla di "produzione media annua dell'agricoltore" come riferimento su cui calcolare il danno coperto dalle polizze assicurative agevolate.

Conseguentemente il Programma Nazionale di Sviluppo Rurale, approvato con decisione comunitaria del 20 novembre 2015, nell'ambito della sottomisura 17.1 specifica che "per ciascun prodotto, le quantità assicurabili sono quelle realmente ottenibili dagli appezzamenti assicurati e non devono essere superiori alla produzione media annua".

Il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, "relativo alla semplificazione della gestione della PAC" nel recare i requisiti ed adempimenti per gli incentivi assicurativi (art. 14), dispone che annualmente l'agricoltore aggiorni i dati del proprio sistema individuale per la gestione dei rischi con la produzione media ottenuta nell'anno precedente che dovrà essere dichiarata e supportata con idonea documentazione.

Per quanto riguarda la produzione media annua dell'agricoltore, con DM 29 maggio 2015 n. 11079 è stata approvata la procedura di calcolo delle rese delle produzioni vegetali assicurate con polizze agevolate.

La documentazione probatoria elencata dal decreto (art. 3), nel caso l'azienda abbia effettuato una produzione, comprende:

- a) fatture o altri documenti fiscali;
- b) documento di trasporto/ricevute di conferimento;
- c) dichiarazioni di produzione/denunce di conferimento da presentare in ottemperanza di disposizioni legislative;
- d) documento avente forza probatoria equivalente:
 - i. ricevuta di conferimento relativa a un contratto di produzione;

- ii. perizie effettuate da professionisti iscritti ad albi o collegi competenti in materie agrarie, con riferimento alle produzioni oggetto di reimpieghi aziendali o autoconsumo.

Tali tipologie documentali devono essere indicate dal beneficiario nel Sistema di gestione dei rischi e devono riguardare la produzione dell'intera superficie assicurata per prodotto/Comune corrispondente a quella rilevabile nel fascicolo aziendale.

Le disposizioni del DM 11079/2015 sono state successivamente integrate dalla Nota Mipaaf n. 19214 del 15 settembre 2015 e dal più recente DM 18 novembre 2015 n. 24234 di modifica del citato decreto sul calcolo delle rese, con specifico riferimento alle colture a ciclo autunno-primaverile.

L'art. 2 di quest'ultimo provvedimento, nel richiamare il DM 162/2015, specifica che a partire dalla campagna 2016 le produzioni della campagna precedente devono essere debitamente giustificate supportandole con documentazione probatoria mantenuta a disposizione per successive verifiche. Ciò significa che laddove l'agricoltore abbia effettivamente ottenuto una produzione, è tenuto ad indicarla puntualmente durante la compilazione del PAI, specificando la tipologia di documento che dichiara di possedere tra quelli riportati dal DM 11079/2015.

Tutte le produzioni dichiarate sono soggette a controlli amministrativi effettuati tramite SGR anche informaticamente: in particolare, lo stesso DM del 18 novembre 2015 dispone un controllo specifico per le produzioni dichiarate che eccedono il benchmark proposto da SGR, **fermo restando che i controlli riguarderanno, sia pure a campione, anche le produzioni inferiori o uguali al benchmark**. Tale controllo, ribadito anche dalle istruzioni operative di AGEA n. 52 del 25 novembre 2015, prevede la trasmissione telematica della documentazione probatoria che sarà acquisita tramite applicazione messa a disposizione nell'ambito del portale SIAN.

3. Attestazione della produzione tramite documenti probatori

Al fine di quantificare correttamente la resa media (fase c) del prodotto da assicurare nell'anno "n" occorre individuare i documenti probatori disponibili (fase a) e i dati di produzione nei documenti individuati (fase b).

a) individuazione dei documenti probatori dell'azienda disponibili;

I documenti probatori sono individuabili, di norma, **sulla base della forma giuridica dell'azienda** e della destinazione del prodotto.

Affinchè siano ammissibili, i documenti probatori devono essere intestati al soggetto che sottoscrive il PAI.

Nell'ambito delle coltivazioni e, più specificatamente in quello delle colture autunno-primaverili, la casistica è riassumibile nei seguenti canali e destinazioni:

- Vendita a terzi: fattura di vendita;
- Conferimento a terzi: documento attestante l'avvenuto conferimento (o trasporto);
- Stoccaggio presso terzi: documento attestante l'avvenuto stoccaggio e relativo pagamento (o trasporto);
- Reimpiego in azienda (risemina, alimentazione del bestiame presente in azienda o altri tipi di autoconsumo).

I documenti probatori utilizzabili sono, in ordine di priorità:

1. Documento di trasporto

2. Fattura accompagnatoria
3. Autofattura emessa dall'acquirente della merce
4. Fattura di vendita dei prodotti (o di conferimento)
5. Fatture emesse da contoterzisti e trasportatori che attestino la quantità raccolta/trasportata in termini di quantità;
6. Perizia nei casi di reimpiego o autoconsumo

Occorre definire la modalità per gestire altre tipologie di casistiche in cui si è in assenza di documentazione probatoria:

- Vendita di prodotto stoccato e quindi riferibile a diverse annualità (.....).
- Transito da un produttore ad uno stoccatore senza trasporto (medesima azienda o corrispondenza della figura del produttore con lo stoccatore).
- Altre modalità di vendita: Vendita diretta, vendita in campo o sull'albero; commercializzazione elettronica....
 - o In questi casi occorre stabilire una modalità specifica per consentire la dimostrazione dell'extra resa.

In questi casi, in assenza dei documenti di cui da 1 a 5, si dovrebbero documentare le produzioni tramite perizia (in analogia al punto 6).

b) Rilevazione dei dati di produzione nei documenti

Identificati i documenti probatori in base al punto a), i dati di produzione da rilevare riguardano:

- la quantità del prodotto realizzato;
- la ubicazione della produzione;
- la campagna in cui è stata realizzata la produzione ("n-1" rispetto all'anno "n" da assicurare).

La quantità del prodotto deve essere pari alla intera produzione realizzata, sommando eventuali dati parziali nel caso di più documenti probatori elencati al punto a) ed evitando ogni doppio conteggio.

Per quanto attiene alla attestazione della ubicazione, atteso che vi è l'obbligo normativo di assicurare la produzione sull'intero comune, questa deve essere attestata, se possibile, per comune tramite i documenti di trasporto (DDT) della merce.

Si precisa che nel caso in cui non sia possibile identificare il DDT o in caso di aziende con superfici del prodotto ricadenti in più comuni, laddove la documentazione fiscale non sia distinta per comune/prodotto ma solo a livello di intera azienda (es. fattura cumulativa riferita al comune dove ricade la sede legale), si potrà fare riferimento per determinare la resa media alla produzione totale aziendale divisa per la superficie totale dell'azienda. Pertanto si potrà adottare la medesima resa media ai differenti comuni, ovvero differenziare le rese per comune a condizione che non si superi la media aziendale.

Per quanto concerne l'attestazione della campagna di produzione, si ritiene valida la data del DDT (che dovrebbe essere successiva alla usuale epoca di raccolta e riferirsi all'anno "n-1") ovvero i dati dei DDT (numeri e date) citati nella fattura/ nelle fatture di vendita. Nel caso delle fatture dei contoterzisti o trasportatori, la data di emissione della fattura deve essere successiva alla usuale epoca di raccolta e riferirsi all'anno "n-1".

c) Calcolo della resa

I dati delle superfici del prodotto nell'annualità n-1 sono desunte dal PAI per comune; queste sono utilizzate per calcolare la resa da indicare nell'anno "n-1" tramite la formula aritmetica RESA (Q/HA) con calcolo della quantità sulla base di quanto illustrato ai punti precedenti. Quest'ultima, ove pertinente in base alla tipologia del prodotto, deve essere ricondotta alla unità di misura utilizzata nel PAI per attestare la resa e che, di norma, è espressa per 100 Kg. di prodotto.